

## *Sentenza Commissariale 23 aprile - 18 giugno 1943 che decide su opposizioni avverso progetto di liquidazione usi civici*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Viterbo:

Ha emesso la seguente sentenza nella causa vertente tra l'avv. Mario Tancredi fu Vincenzo, opponente comparso e l'Università Agraria di Bieda, opposta comparsa.

*FATTO:* Con decreto 28 luglio 1932 questo Commissariato, dovendo procedere all'affrancazione degli usi civici sulle terre di proprietà privata nel Comune di Bieda (Viterbo) nominava all'uopo istruttore perito il geom. Giulio Perla, il quale in data 2 febbraio 1933 presentò analogo progetto, regolarmente depositato e pubblicato ai sensi dell'art. 15 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332.

Avverso tale progetto propose tempestiva opposizione il sig. avv. Mario Tancredi, deducendo di essere stato ingiustamente gravato del canone di Lire 11,60 per l'affrancazione dell'uso, civico di pascolo con buoi aratori relativamente al terreno di sua proprietà in contrada Prato Anguillara, di Lire 2.04.00, in catasto alla Sezione VII, mappale n. 993, nel progetto al numero d'ordine 178, in quanto il terreno stesso risultava affrancato da ogni servitù di pascolo con sentenza della giunta di Arbitri di Viterbo in data 12-19 dicembre 1890, seguita da altra sentenza della Giunta stessa 30 gennaio-5 febbraio 1896, che fissò il corrispondente canone di affrancazione. Aggiungeva poi l'opponente, nell'atto stesso, di fare le sue riserve in relazione ai canoni, contemplati nel progetto ai numeri 54 e 136 con intestazione rispettiva a Farisei Maria e Palombi Erminio, per affrancazione da servitù di pascolo, in quanto il titolare di tale servitù passiva non poteva essere che lui e la servitù era stata già estinta per precedente affrancazione, pur riconoscendo esplicitamente di non avere interesse a ricorrere, perché la imposizione del canone non era stata fatta a suo carico.

Dopo di che, questo Commissariato emetteva decreto di esecutorietà del progetto Perla, stralciandone la partita n. 179, intestata all'opponente Tancredi Mario e quindi con successivo decreto 14 dicembre 1942 ordinava la citazione in contenzioso tanto del Tancredi stesso quanto dell'Università Agraria di Bieda, in persona del suo presidente pro-tempore, per la risoluzione della opposizione di cui sopra.

Costituitesi le parti, all'udienza del 20 marzo 1943, la causa veniva spedita a sentenza, conchiudendo il Tancredi per l'accoglimento dell'opposizione dell'Università Agraria pel rigetto:

*DIRITTO:* L'atto di opposizione dell'avv. Mario Tancredi si compone di due pari: l'una, che direttamente lo riguarda, si riferisce alla partita numero 178 del Progetto Perla, relativa alla imposizione di un canone di Li. re 11,60 fatta al suo nome per l'affrancazione dall'uso civico di pascolo con buoi aratori del terreno in contrada Prato Anguillara, iscritto in catasto alla Sezione VI mapp. n. 993; l'altra, che solo indirettamente potrebbe riguardarlo, si riferisce alle partite n. 54 del progetto, intestata a Farisei Maria e n. 136 intestata a Palombi Erminio.

**I)** Quanto alla prima, il R. Commissario osserva che l'opposizione non ha fondamento. Assume infatti l'opponente che il terreno in questione sarebbe stato già affrancato dall'uso civico di pascolo con la sentenza 12-19 dicembre 1890 della Giunta di Arbitri di Viterbo a cura del precedente proprietario Alberti, suo dante causa. Ma da tale sentenza risulta chiaramente che l'istanza di affrancazione si riferiva esplicitamente all'uso civico di pascolo estivo e non anche a quello di pascolo con buoi aratori, che è del tutto distinto dal primo, in quanto l'uno e l'altro si esercitano in tempi diversi.

E la sentenza, nel dichiarare l'affrancazione, si riferisce appunto a quell'uso contemplato nella istanza e non all'uso di pascolo genericamente considerato. Assume poi l'opponente che l'uso civico di pascolo con buoi aratori, essendo un accessorio del diritto di semina, non può sussistere senza di questo; di modo che, se l'uso di semina non ha mai gravato sul fondo o rimase estinto per affrancazione, non può parlarsi di uso di pascolo con buoi aratori. Verrebbe così a contestarsi

perfino, l'esistenza originaria dell'uso mentre prima si era parlato di estinzione per affrancazione. Ma, a prescindere da tale contraddizione, è da rilevare che, se è esatto il rapporto di accessione del diritto di pascolo in questione col diritto di semina, altrettanto esatta non può dirsi la conseguenza che s'intende trarne; poiché nella specie il diritto di semina può essere rimasto estinto per desuetudine a causa di mancato esercizio, pur rimanendo in piena efficienza l'uso civico di pascolo con buoi aratori, la cui abituale esistenza è per altro provata dall'elenco delle servitù civiche del Comune di Bieda, desunto dal vigente catasto di Viterbo e dalla relativa documentazione dell'Archivio di Stato di Roma, ai quali espressamente si riporta il progetto Perla. E tale prova non è minimamente contestata o discussa dall'opponente, il quale argomenta per presunzione senza curarsi della documentazione.

**II)** Quanto poi alla seconda parte dell'atto di opposizione, l'opponente assume che egli è titolare, per comproprietà, del diritto di pascolo sui terreni contemplati ai numeri 54 e 136 del progetto, mentre la Farisei e il Palombi, rispettivamente sarebbero i titolari del diritto di falce di modo che, trattandosi di uso civico di pascolo, esso non può gravare, a favore della popolazione, se non sulla parte di comproprietà di cui egli solo è il titolare e quindi l'imposizione del relativo canone di affrancazione non poteva farsi che nei suoi confronti, e se ciò fosse avvenuto egli avrebbe dimostrato che la affrancazione si era già da tempo verificata.

Osserva all'uopo il R. Commissario che, a prescindere dal fatto che il Tancredi non ha dato alcuna prova del suo presupposto di comproprietà ed a prescindere altresì dalla considerazione che in ogni caso tale prova doveva essere data in contraddittorio con gli altri comproprietari Farisei e Palombi che non sono in causa, l'opponente non può comprendere tale materia nella opposizione da lui proposta, perché nel suo ricorso egli ne ha fatto cenno unicamente, sotto forma di riserva e con esplicito riconoscimento della sua mancanza d'interesse a farne particolare oggetto di impugnativa, in quanto il canone non si era fatto gravare su di lui. Anche a voler ammettere un qualsiasi suo interesse alla correzione di un errore che ridonderebbe a suo vantaggio, la semplice riserva che egli ne ha fatto non lo autorizza a proporre oggi analoga domanda in questa sede, poiché è noto che l'esercizio della facoltà d'impugnativa condizionato alla osservanza di un termine che è per sua natura assoluto e perentorio e che nella specie era esuberantemente trascorso al tempo dello scritto defensionale dell'opponente (art. 15 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332).

Deriva quindi la improponibilità della impugnativa attraverso il semplice scioglimento di quella riserva.

Inutile aggiungere poi che la mancata dimostrazione in merito alla pretesa affrancazione dell'uso in questione non potrebbe neppure consigliare una correzione dell'errore ad iniziativa dell'ufficio. Invero, anche volendo ammettere che i due terreni provengono dai possedimenti del conte Giustiniani, non è possibile ritenere avvenuta l'affrancazione di essi con la sentenza 8-22 agosto 1890 della Giunta di Arbitri di Viterbo, relativa a quei possedimenti, quando nello stesso tempo si dichiara che tale sentenza ha subito infinite opposizioni in sede di esecuzione, le quali hanno avuto termine con un atto di transazione a rogito Anselmi di Viterbo in data 1 luglio 1915 e questo non risulta omologato come per legge; donde la pendenza attuale della procedura di liquidazione e quindi l'applicazione delle nuove norme sopravvenute in materia.

Riguardo alle condizioni dell'affrancazione cioè alla scadenza del canone annuo ed alla ripartizione delle spese peritali, è il caso di riportarsi ai criteri adottati nel decreto di esecutorietà del 24 dicembre 1934.

Le spese seguono la soccombenza e si limita la liquidazione di esse ai soli rapporti del presidente dell'Università Agraria, dovendosi ritenere superfluo, agli effetti del giudizio, l'intervento del Segretario all'udienza.

*P. Q. M.*

Il R. Commissario, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dall'avv. Mario Tancredi avverso il progetto Perla per la liquidazione degli usi civici gravanti su terre private del

Comune di Bieda, limitatamente alla partita n. 178, che personalmente lo riguarda, respinge la opposizione stessa e la dichiara improponibile per quanto riguarda le partite n. 54 e 136 del progetto.

Dichiara esecutivo il progetto medesimo anche per la suddetta partita impugnata n.178. E per conseguenza resta affrancato dall'uso civico di pascolo il terreno intestato in catasto all'Avv. Mario Tancredi alla Sezione VI col numero di mappa 993, Voc. Prato Anguillara, della superficie di Ha. 2.04.00., confinante con lo stesso Tancredi a nord, ad ovest e a sud e Palombi Erminia ad est, mediante la imposizione del canone annuo enfiteutico di lire 11,60, da corrispondersi il primo ottobre di ogni anno all'Università Agraria di Bieda.

Le spese del progetto Perla e quelle conseguenziali alla presente (trascrizione, voltura catastale ecc.) vanno poste limitatamente all'importo di 6/12 a carico dell'opponente avv. Tancredi in concorso con le altre riportate nel suddetto decreto di esecutorietà, restando gli altri 6/12 regolati dal ripetuto decreto.

Condanna il Tancredi alle spese del presente giudizio, che liquida in favore dell'Università Agraria di Bieda in L. 266,90, oltre le successive che occorreranno eventualmente.

Così deciso in Roma li 23 aprile 1943.

*Il R. Commissario: RIZZACASA*

*La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del R. Commissariato per gli usi civici di Roma addì 29 maggio 1943. Registrata a Roma il 18 giugno 1943, vol. 580 n. 6791 degli atti giudiziari*